

REP /2019

CITTÀ DI CARBONIA (Provincia del Sud Sardegna)

CONTRATTO PER GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER

L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

COMUNALE "I COLORI DELL'ARCOBALENO" – CIG 80900898A2

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciannove** addì **XXXXX** del mese di **XXXXX**, in Carbonia, nel Palazzo Comunale, Piazza Roma, avanti a me Giantonio Sau, Segretario Generale del Comune di Carbonia, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono comparsi i sigg.:

- **XXXXXXXXX** natX a XXXXXX il xxxxx, nella sua qualità di Dirigente del Servizio IV del Comune di Carbonia, codice fiscale 81001610922, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

- **XXXXXXXXX** nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX, nella sua qualità di XXXXXX dell'Impresa XXXXXXXX. con sede in xxxxxxxx, P.IVA xxxxxxxxxxxx;

Componenti della cui identità personale io segretario sono certo;

P R E M E S S O C H E:

- con Determinazione Dirigente IV Servizio n. 313 del 13/11/2019 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "I colori dell'arcobaleno" secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ed è stato approvato il progetto per la gestione del Servizio;

- con Determinazione Dirigente IV Servizio n. xx del xx/xx/2019 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

- l'importo a base d'asta previsto è pari a Euro 584,15 oltre IVA di legge, al mese per ciascun bambino iscritto e frequentante.

L'importo annuale presunto dell'appalto, calcolato su 40 bambini, è pari ad € 257.024,25 (Iva esclusa).

- Con Determinazione Dirigente IV Servizio n. xxxx del xx/xx/xxxx, la procedura in oggetto è stata aggiudicata a favore dell'Impresa xxxxx con sede in xxxxx,

- l'aggiudicatario ha regolarmente costituito la cauzione definitiva per mezzo di una polizza fideiussoria, emessa dalla Compagnia xxxxxxxx

Agenzia di xxxxx con il n. xxxxxx in data xxxxxx per l'importo di Euro xxxxxx, nonché le ulteriori polizze previste dal Capitolato;

- alle spese per l'espletamento del servizio si farà fronte con fondi comunali,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, a me personalmente note e giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1 -OGGETTO

L'Ente, come sopra rappresentato, affida all'impresa xxxxxx con sede in xxxxx che accetta, per il tramite di xxxxxxx, nella sua qualità di xxxxxx l'affidamento servizio di gestione dell'asilo nido comunale "I colori dell'arcobaleno".

Questo atto legalmente e formalmente obbliga la suddetta ditta ad eseguire il servizio in oggetto sotto la piena ed incondizionata osservanza dei seguenti atti, che sebbene non allegati materialmente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- del Capitolato speciale d'appalto;
- offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

La ditta si obbliga altresì ad osservare l'allegato Patto d'integrità.

ARTICOLO 2- PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo,

ARTICOLO 3 – DURATA

L'appalto oggetto del presente contratto avrà la durata di due anni a far data dall'avvio del servizio risultante da apposito verbale di consegna redatto per iscritto in contraddittorio tra le parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori due anni, per un importo annuale presunto di € 257.024,25 al netto di IVA.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola

all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

.ARTICOLO 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità del contratto medesimo.

ARTICOLO 5 –CORRISPETTIVO

Il corrispettivo spettante all'appaltatore per l'espletamento del servizio in oggetto è di Euro _____ oltre IVA di legge al mese per ciascun bambino iscritto e frequentante, per un importo complessivo presunto per il biennio pari ad Euro _____.

L'inserimento nell'Asilo Nido di minori con handicap comporterà, in relazione al rapporto educatore-bambino definito in rapporto ai bisogni degli stessi, un aumento del 10% del corrispettivo mensile dovuto per bambino frequentante quale risultante dall'aggiudicazione.

Nella fattura dovrà essere indicato, per ogni mese, il numero dei bambini presenti per il corrispettivo pattuito con indicazione della frequenza part time o full time;

Il Comune provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in rate posticipate mensili entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione o responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge.

Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è il seguente:_____.

La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge. La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente.

ARTICOLO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente avrà la piena facoltà di risolvere il contratto in casi gravi o continue inadempienze che a suo insindacabile giudizio comportino grave nocumento all'ente, dandone, in tale ipotesi, preavviso trenta giorni prima. La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento del danno. Nelle more il Committente potrà sostituirsi provvisoriamente all'appaltatore nella gestione del servizio. Il costo della gestione provvisoria resterà comunque a carico dell'appaltatore

ARTICOLO 7 –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Ditta aggiudicataria incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e frequenza delle infrazioni, debitamente accertate contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.

In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile

dell'Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, così come per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi

Poiché il Comune di Carbonia si avvale della facoltà prevista dall'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, come successivamente modificato e integrato, di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, regolarmente richiesta alla competente Prefettura di Cagliari mediante sistema BDNA prot. n. xxxx del XX/XX/XXXX, il Comune recederà dal contratto medesimo qualora siano accertati, successivamente alla stipulazione, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa

ART. 8- PENALI

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni del Capitolato, pena la rescissione del contratto.

In caso di mancata effettuazione del servizio, per motivi imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancato servizio.

In caso di inottemperanza degli oneri previsti nel Capitolato e delle indicazioni impartite dal Referente del Servizio Sociale sarà applicata una penale pari dallo 0,6 all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo la gravità dell'inadempimento, oltre il risarcimento degli eventuali danni causati.

In caso di assenza di uno o più degli operatori previsti, senza che si

sia provveduto alla relativa sostituzione entro il giorno successivo, verrà applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di assenza.

Per l'incameramento delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Qualora il ritardo nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento

ARTICOLO 9 – PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione del servizio per mezzo di personale idoneo e in numero adeguato a garantire un ottimale espletamento del servizio, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di

settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ARTICOLO 10 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 paragrafo 10.2 è individuato nella persona di _____.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 11-- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Impresa Aggiudicataria, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente

contratto, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12 – DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1.

ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico della società appaltatrice senza diritto di rivalsa. Trattandosi di lavori soggetti ad IVA di legge si chiede per la registrazione sia applicata l'imposta in misura fissa.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di Euro 45,00.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su XXXXX pagine intere e di XXXXXXXX righe della XXXXXX.

Il presente contratto viene, da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 (risoluzione del contratto), 7 (clausola risolutiva espressa) e 11 (deroga foro competente).

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

IL SEGRETARIO GENERALE